

NUOVO MODELLO IVA TR PER CREDITO IVA TRIMESTRALE

L'Agenzia delle Entrate, con il Provv. 19.03.2019, n. 64421, ha approvato il "nuovo" modello Iva TR con le relative istruzioni e le specifiche tecniche, per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale.

L'aggiornamento del precedente modello si è reso necessario allo scopo di recepire le novità in materia di nuovo Gruppo Iva nonché l'introduzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.

Il nuovo modello TR dovrà essere utilizzato, sempre che ne ricorrano le condizioni, già con riferimento alle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito Iva relative al primo trimestre dell'anno 2019, da presentare entro il 30.04.2019.

Indice

Requisiti alternativi per rimborso o compensazione infrannuale	Pag. 2
Novità del nuovo modello Iva TR	Pag. 3
Requisiti	Pag. 4
Aspetti operativi	Pag. 5
Modalità di compilazione	Pag. 7
Linee guida dell'Agenzia	Pag. 17



NUOVO MODELLO IVA TR PER CREDITO IVA TRIMESTRALE

Artt. 30 e 38-bis D.P.R. 26.10.1972, n. 633 - Art. 10, c. 1, lett. a), n. 1 D.L. 1.07.2009, n. 78 - Art. 3 D.L. 24.04.2017, n. 50 - D.M. 3.03.2008 - Art. 8 L. 15.12.2011, n. 217 D. Lgs. 21.11.2014, n. 175 - Provv. Ag. Entrate 4.07.2017, n. 124040 - Circ. Ag. Entrate 7.04.2017, n. 8/E - Ris. Ag. Entrate 9.06.2017, n. 68/E - Ris. Ag. Entrate 28.07.2017, n. 103/E - Ris. Ag. Entrate 14.11.2018, n. 82/E - Provv. Direttoriale 19.03.2019, prot. n. 64421

L'Agenzia delle Entrate, con il Provv. 19.03.2019, n. 64421, ha approvato il "nuovo" modello Iva TR con le relative istruzioni e le specifiche tecniche, per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale. Il credito Iva oggetto dell'istanza è il credito dato dalla differenza tra Iva a debito sulle vendite e Iva a credito detraibile sugli acquisti, derivante dalle registrazioni effettuate nei 3 mesi che compongono il trimestre senza tenere conto dei versamenti dell'eventuale Iva a debito di un mese o del riporto del credito del trimestre precedente.

L'aggiornamento del precedente modello (approvato con Provvedimento direttoriale del 4 luglio 2017) si è reso necessario allo scopo di recepire le novità in materia di nuovo Gruppo IVA nonché l'introduzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale. **Il nuovo modello TR dovrà essere utilizzato, sempre che ne ricorrano le condizioni, già con riferimento alle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito Iva relativo al primo trimestre dell'anno 2019, da presentare entro il 30.04.2019.**

REQUISITI ALTERNATIVI PER RIMBORSO O COMPENSAZIONE INFRANNUALE

ALIQUOTA MEDIA	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • Se l'aliquota mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni supera quella mediamente applicata sulle operazioni attive, maggiorata del 10% (nel trimestre di riferimento). • Nel calcolo dell'aliquota media devono essere esclusi sia gli acquisti (e/o le importazioni) sia le cessioni di beni ammortizzabili. Le spese generali devono essere comprese tra gli acquisti e nel calcolo dell'aliquota media occorre tenere conto della 2^a cifra decimale. 									
OPERAZIONI NON IMPONIBILI	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • Effettuazione (nel trimestre di riferimento) di operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25% di tutte le operazioni effettuate nello stesso periodo. <p>Tra le operazioni effettuate rientrano anche le operazioni extra-territoriali (ossia "fuori campo Iva" per carenza del requisito della territorialità) ex artt. da 7 a 7-septies D.P.R. 633/1972 per le quali vige l'obbligo di emissione della fattura.</p>									
ACQUISTO DI BENI AMMORTIZZABILI	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • Limitatamente all'imposta per acquisti di beni strumentali ammortizzabili, relativi al trimestre. • Qualora nel trimestre gli acquisti e le importazioni di beni ammortizzabili siano superiori ai 2/3 dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini Iva. • Può essere chiesta a rimborso o utilizzata in compensazione unicamente l'imposta afferente gli acquisti di beni ammortizzabili del trimestre (con esclusione dei beni in leasing). 									
OPERAZIONI NON SOGGETTE	⇒	<p>Effettuazione (in un trimestre), nei confronti di soggetti passivi esteri, di specifiche⁽¹⁾ operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate nel periodo.</p> <p>L'ammontare complessivo delle operazioni effettuate deve tenere conto anche delle operazioni extra-territoriali.</p>									
SOGGETTI NON RESIDENTI	⇒	<p>In presenza delle condizioni di cui all'art. 17, c. 2 del D.P.R. 633/1972 (soggetti passivi non residenti identificati in Italia), anche in assenza degli altri presupposti.</p>									
GARANZIE Richieste solo in caso di rimborsi	⇒	<table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <p>Per importi, chiesti a rimborso, superiori a € 30.000</p> </td> <td style="vertical-align: middle;">⇒</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato. • Fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito. • Polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione. • Garanzie prestate da consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi (per le P.M.I.). • Garanzia prestata da società capogruppo. </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <p>Esonero per imprese non "a rischio" Art. 38-bis, c. 3 D.P.R. 633/1972</p> </td> <td style="vertical-align: middle;">⇒</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Per importi superiori a € 30.000 i rimborsi sono eseguibili senza prestazione della garanzia, presentando l'istanza munita di visto di conformità o di sottoscrizione alternativa da parte dell'organo di controllo e una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali⁽²⁾. • Le imprese "a rischio" sono escluse da tale alternativa e, quindi, devono sempre prestare la garanzia per importi superiori a € 30.000. </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <p>Nuovi esoneri </p> </td> <td style="vertical-align: middle;">⇒</td> <td> <p>Non è richiesta la prestazione di garanzia per i soggetti che aderiscono al "regime collaborativo" (codice 4, campo 3, rigo TD8) o al "programma di assistenza" (codice 5, campo 3, rigo TD8).</p> </td> </tr> </table>	<p>Per importi, chiesti a rimborso, superiori a € 30.000</p>	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • Deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato. • Fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito. • Polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione. • Garanzie prestate da consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi (per le P.M.I.). • Garanzia prestata da società capogruppo. 	<p>Esonero per imprese non "a rischio" Art. 38-bis, c. 3 D.P.R. 633/1972</p>	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • Per importi superiori a € 30.000 i rimborsi sono eseguibili senza prestazione della garanzia, presentando l'istanza munita di visto di conformità o di sottoscrizione alternativa da parte dell'organo di controllo e una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali⁽²⁾. • Le imprese "a rischio" sono escluse da tale alternativa e, quindi, devono sempre prestare la garanzia per importi superiori a € 30.000. 	<p>Nuovi esoneri </p>	⇒	<p>Non è richiesta la prestazione di garanzia per i soggetti che aderiscono al "regime collaborativo" (codice 4, campo 3, rigo TD8) o al "programma di assistenza" (codice 5, campo 3, rigo TD8).</p>
<p>Per importi, chiesti a rimborso, superiori a € 30.000</p>	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • Deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato. • Fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito. • Polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione. • Garanzie prestate da consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi (per le P.M.I.). • Garanzia prestata da società capogruppo. 									
<p>Esonero per imprese non "a rischio" Art. 38-bis, c. 3 D.P.R. 633/1972</p>	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • Per importi superiori a € 30.000 i rimborsi sono eseguibili senza prestazione della garanzia, presentando l'istanza munita di visto di conformità o di sottoscrizione alternativa da parte dell'organo di controllo e una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali⁽²⁾. • Le imprese "a rischio" sono escluse da tale alternativa e, quindi, devono sempre prestare la garanzia per importi superiori a € 30.000. 									
<p>Nuovi esoneri </p>	⇒	<p>Non è richiesta la prestazione di garanzia per i soggetti che aderiscono al "regime collaborativo" (codice 4, campo 3, rigo TD8) o al "programma di assistenza" (codice 5, campo 3, rigo TD8).</p>									

Note

⁽¹⁾ • Lavorazioni relative a beni mobili materiali, trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, servizi creditizi/finanziari/assicurativi resi a soggetti extra UE o relativi a beni da esportare.

⁽²⁾ a) Il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40%; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata. L'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili.

b) Non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell'anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale.

c) Sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

NOVITÀ DEL NUOVO MODELLO IVA TR

GRUPPO IVA

- Le istruzioni che accompagnano il nuovo modello Iva TR recepiscono le novità introdotte in materia di Gruppo Iva (artt. da 70-bis a 70-duodecies del D.P.R. 633/1972), prevedendo la possibilità anche per tale soggetto di chiedere il rimborso Iva infrannuale (si evidenzia che il Gruppo Iva, invece, non potrà procedere all'effettuazione di compensazione orizzontale ai sensi del c. 4 dell'art. 4 del D.M. 6.04.2018).

FRONTESPIZIO

- Con riferimento alla compilazione del frontespizio del nuovo TR, nei casi in cui lo stesso venga presentato da un Gruppo Iva si dovrà indicare:
 - .. nel riquadro "Dati del contribuente" il numero di partita Iva del Gruppo, il codice dell'attività prevalente svolta dal Gruppo, la denominazione del Gruppo, nonché riportare il codice "61" quale "natura giuridica" del soggetto passivo;
 - .. nel riquadro "Dichiarante diverso dal contribuente" i dati della persona fisica che sottoscrive l'istanza, tenendo presente che nella casella "Codice carica" dovrà essere riportato il codice corrispondente al rapporto intercorrente tra la persona fisica firmataria e il rappresentante del Gruppo Iva. Se la persona fisica che sottoscrive l'istanza coincide con il rappresentante del Gruppo Iva nella citata casella si deve indicare il codice convenzionale "1".

RIMBORSO IVA

- L'art. 6 del D.M. 6.04.2018 detta le disposizioni, in merito ai rimborsi Iva, in presenza dei requisiti di cui all'art. 30 del D.P.R. 633/1972 in capo al Gruppo Iva.
- Sul punto è stabilito che:
 - .. la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista per i rimborsi di ammontare superiore a € 30.000, soggetti all'obbligo del visto di conformità o alla sottoscrizione dell'organo di controllo contabile, attesta:
 - . la sussistenza delle condizioni di cui alle lett. a) e b) c. 3 art. 38-bis del D.P.R. 633/1972, prendendo a riferimento la sommatoria dei valori di ciascun partecipante al Gruppo;
 - . la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi di cui alla successiva lett. c) dello stesso c. 3 dell'art. 38-bis, da parte di tutti i componenti del Gruppo;
 - .. le condizioni previste dalla lett. a) c. 4 art. 38-bis del D.P.R. 633/1972, per l'esecuzione dei rimborsi di ammontare superiore a € 30.000 previa prestazione della garanzia, vanno verificate in capo a ciascun partecipante;
 - .. ai fini del calcolo della differenza, per ciascun anno, tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore ai limiti di cui alla lett. b) c. 4 art. 38-bis del D.P.R. 633/1972, rilevano gli avvisi di accertamento o di rettifica notificati al gruppo Iva nei 2 anni antecedenti la richiesta di rimborso;
 - .. l'eccedenza d'imposta chiesta a rimborso in sede di dichiarazione annuale è cedibile dal rappresentante del gruppo su delega dei partecipanti, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 1260 ss. c.c.

**INDICI SINTETICI
DI AFFIDABILITÀ
FISCALE**

- **Altra novità che si evince dalle nuove istruzioni che accompagnano il modello riguarda i contribuenti che applicano gli Isa e che non sono tenuti al visto di conformità per gli indici sintetici di affidabilità fiscale (c.d. ISA) che sono applicabili dall'anno d'imposta 2018** (di cui all'art. 9-bis del D.L. 50/2017).
- Nel dettaglio le istruzioni prevedono che si indica il codice "5" nella casella "esonero garanzia" se il rimborso è richiesto dai contribuenti che hanno applicato gli ISA e, sulla base delle relative risultanze, sono esonerati dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi per un importo non superiore a € 50.000 annui, ai sensi dell'art. 9-bis, c. 11, lett. b), del D.L. 50/2017.

REQUISITI

Tavola riepilogativa

Causali del rimborso/compensazione

Casi e requisiti	Note
<p>Aliquota media</p> <p>Soggetti che effettuano esclusivamente o prevalentemente operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni.</p> <p>Art. 30, c. 3, lett. a) D.P.R. 633/1972.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nel calcolo si devono escludere gli acquisti, le importazioni e le cessioni di beni ammortizzabili. • Una volta che sussista il requisito per il rimborso questo può essere chiesto o utilizzato in compensazione per tutto il credito maturato nel trimestre. • Per le operazioni registrate o soggette a registrazione, il rimborso spetta se l'aliquota mediamente applicata su tutti gli acquisti e su tutte le importazioni supera quella mediamente applicata su tutte le operazioni attive effettuate, maggiorata del 10% (art. 3, c. 6 D.L. 250/1995, conv. L. 349/1995). • Si deve tenere conto degli acquisti relativi alle spese generali (energia elettrica, telefono, cancelleria, ecc.), nonché delle altre operazioni d'acquisto, anche se accessorie (trasporto, imballaggio, pubblicità). • Tra le operazioni attive, ad aliquota zero, devono essere considerate anche le operazioni relative all'oro e argento (art. 17, c. 5), le cessioni di rottami (art. 74, cc. 7 e 8), le operazioni con applicazione del reverse charge (art. 17, cc. 6 e 7), quali le prestazioni rese da subappaltatori nel settore edile, le cessioni di fabbricati strumentali per natura, imponibili Iva, le cessioni di PC, loro componenti ed accessori, le cessioni di cellulari, dei loro componenti ed accessori, le nuove fattispecie soggette a reverse charge dei servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relativi ad edifici, nonché le cessioni effettuate a terremotati. • Tra le operazioni ad aliquota zero devono essere incluse, dal 1.01.2015, anche quelle soggette al nuovo regime di reverse charge [art. 17, c. 6, lett. a-ter) D.P.R. 633/1972], nonché quelle soggette allo split payment (art. 17-ter D.P.R. 633/1972).
<p>Operazioni non imponibili</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soggetti che effettuano operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate (comprese le cessioni di beni ammortizzabili). • La percentuale deve essere arrotondata all'unità superiore. <p>Art. 30, c. 3, lett. b) D.P.R. 633/1972</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Devono essere considerate le seguenti operazioni: <ul style="list-style-type: none"> .. cessioni extra-C.E.E. (esportazioni art. 8/a); .. cessioni extra-C.E.E. a cura di cessionario non residente (esportazioni art. 8-b); .. cessioni di beni ad un soggetto esportatore abituale (art. 8/c); .. esportazioni di beni usati e degli altri beni di cui al D.L. 41/1995; .. operazioni effettuate fuori dall'U.E. dalle agenzie di viaggio e turismo, rientranti nel regime speciale previsto dall'art. 74-ter; .. operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione (art. 8/bis) .. servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (art. 9) .. cessioni intracomunitarie (artt. 41 e 58 L. 427/1993); .. cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito Iva con spedizione in altro Stato membro UE [art. 50-bis, c. 4, lett. f) D.L. 331/1993]; .. cessioni di beni estratti da un deposito Iva con trasporto o spedizione fuori del territorio UE (art. 50-bis, c. 4, lett. g) D.L. 331/1993). • Sono comprese le operazioni con organismi internazionali (art. 72); Repubblica di San Marino (art. 71); Città del Vaticano (art. 71) e le operazioni extra-UE effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo, rientranti nel regime speciale previsto dall'art. 74-ter. • Assumono rilevanza nella determinazione del volume d'affari anche le operazioni non soggette ad Iva per mancanza del requisito territoriale (artt. da 7 a 7-septies D.P.R. 633/1972).
<p>Beni ammortizzabili</p> <p>Limitatamente all'Iva relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili (esclusi i beni e servizi per studi e ricerche⁽¹⁾).</p> <p>Art. 30, c. 3, lett. c) D.P.R. 633/1972</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se gli acquisti e le importazioni di beni ammortizzabili sono superiori ai 2/3 dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini Iva. • L'Agenzia delle Entrate ha negato la spettanza del rimborso relativamente: <ul style="list-style-type: none"> .. alle spese per miglioramenti, trasformazioni ed ampliamenti di immobili concessi in uso o comodato (Ris. Ag. Entrate 6/E/2006); .. all'acconto pagato per il preliminare di acquisto di un bene ammortizzabile [in quanto la proprietà non è ancora stata trasferita (Ris. Ag. Entrate 179/E/2005)]. <p>• La Circ. Ag. Entrate 13.03.2009, n. 8/E ha precisato che l'indeducibilità di quote di ammortamento e canoni di leasing, relativi ai terreni ex art. 36 D.L. 223/2006, vale anche ai fini del calcolo dell'imposta rimborsabile; l'imposta chiesta a rimborso/compensazione deve essere ridotta per l'importo riferibile al costo non ammortizzabile dell'area occupata dalla costruzione e di quella che ne costituisce pertinenza.</p> <p>• L'importo potrà esclusivamente essere utilizzato in detrazione nei periodi successivi.</p>
<p>Operazioni non soggette per effetto degli artt da 7 a 7-septies D.P.R. 633/1972</p> <p>Art. 30, c. 3, lett. d) D.P.R. 633/1972</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Effettuazione, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per un importo superiore a 50% dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate, di prestazioni di: <ul style="list-style-type: none"> .. lavorazione relative a beni mobili materiali; .. trasporto di beni e relative intermediazioni; .. servizi accessori ai trasporti di beni e relative intermediazioni; .. servizi concernenti la concessione e la negoziazione dei crediti, operazioni di assicurazione operazioni relative a valute estere e operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli [art. 10, c. 1, nn. da 1) a 4) D.P.R. 633/1972] effettuate nei confronti di soggetti stabiliti fuori dalla Ue o relative a beni destinati ad essere esportati fuori dalla Ue (art. 19, c. 3, lett. a-bis) D.P.R. 633/1972).
<p>Soggetti non residenti</p> <p>Art. 30, c. 3, lett. e) D.P.R. 633/1972</p>	<p>L'ipotesi riguarda i soggetti passivi non residenti identificati in Italia ai fini Iva in modo diretto ovvero tramite rappresentante fiscale.</p> <p>In presenza delle condizioni di cui all'art. 17 c. 2 D.P.R. 633/1972.</p>
<p>Nota⁽¹⁾</p>	<p>È esclusa la possibilità, per il contribuente, di richiedere il rimborso trimestrale per l'acquisto di beni e servizi per studi e ricerche.</p>

ASPETTI OPERATIVI

CREDITO A RIMBORSO

<ul style="list-style-type: none"> • Fino a € 30.000 	<ul style="list-style-type: none"> • Per quanto riguarda le modalità di erogazione dei rimborsi l'art. 38-bis prevede il limite di € 30.000 dell'ammontare dei rimborsi eseguibili senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti.
<ul style="list-style-type: none"> • Oltre € 30.000 	<p>Senza garanzia (con visto conformità)</p> <ul style="list-style-type: none"> • È possibile ottenere i rimborsi di importo superiore a € 30.000 senza prestazione della garanzia, presentando l'istanza munita di visto di conformità o sottoscrizione alternativa da parte dell'organo di controllo e una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali. <p>Obbligo di garanzia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sussiste l'obbligo di prestare la garanzia per i rimborsi superiori a € 30.000 solo nelle ipotesi di situazioni di rischio e cioè quando il rimborso è richiesto: <ol style="list-style-type: none"> a) da soggetti che esercitano un'attività di impresa da meno di 2 anni ad esclusione delle imprese start-up innovative di cui all'art. 25 del D.L. 18.10.2012, n. 179; b) da soggetti ai quali, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore: <ol style="list-style-type: none"> 1) al 10% degli importi dichiarati se questi non superano € 150.000; 2) al 5% degli importi dichiarati se questi superano € 150.000 ma non superano € 1.500.000; 3) all'1% degli importi dichiarati, o comunque a € 150.000 se gli importi dichiarati superano € 1.500.000; c) da soggetti che presentano l'istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà; d) da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenza de-traibile risultante all'atto della cessazione dell'attività.

CREDITO IN COMPENSAZIONE

<ul style="list-style-type: none"> • Limite annuale 	<ul style="list-style-type: none"> • L'ammontare del credito infrannuale che si intende utilizzare in compensazione con il modello F24 partecipa al limite annuo di € 700.000 (art. 9, c. 2 D.L. 35/2013). • Per effetto dell'art. 35, c. 6-ter, del D.L. 4.07.2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.08.2006, n. 248, il predetto limite annuo è elevato ad un milione di euro nei confronti dei subappaltatori che nell'anno precedente abbiano registrato un volume d'affari costituito per almeno l'80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto.
<ul style="list-style-type: none"> • Obbligo presentazione istanza 	<ul style="list-style-type: none"> • L'utilizzo in compensazione del credito Iva infrannuale è consentito, in linea generale, solo dopo la presentazione dell'istanza da cui lo stesso emerge.
Oltre € 5.000	
<ul style="list-style-type: none"> • Visto di conformità 	<ul style="list-style-type: none"> • Inoltre, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito per importi superiori a € 5.000 annui (elevato a € 50.000 per le start-up innovative) hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'art. 35, c. 1, lett. a) del D. Lgs. 9.07.1997, n. 241, o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell'organo di controllo sull'istanza da cui emerge il credito.
<ul style="list-style-type: none"> • 10° giorno dalla presentazione 	<ul style="list-style-type: none"> • Inoltre, il superamento del limite di € 5.000 annui, riferito all'ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell'anno d'imposta, comporta l'obbligo di utilizzare in compensazione i predetti crediti a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza.

LIMITI PER VISTO DI CONFORMITÀ

Ris. Ag. Entrate 28.07.2017, n. 103/E

<ul style="list-style-type: none"> • Fino a € 5.000 	<ul style="list-style-type: none"> • Non necessita del visto di conformità né l'istanza di rimborso del credito Iva infrannuale, né l'istanza di compensazione per importi pari o inferiori a € 5.000 annui. <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p>In caso di istanza di rimborso, l'importo entro cui non occorre l'apposizione del visto, è pari a € 30.000.</p> </div>
<ul style="list-style-type: none"> • Oltre € 5.000 	<ul style="list-style-type: none"> • Il visto di conformità è obbligatorio se l'istanza con cui viene chiesto di poter compensare il credito Iva infrannuale è di importo superiore a € 5.000 annui, anche quando alla richiesta non faccia seguito alcun effettivo utilizzo in compensazione. <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <ul style="list-style-type: none"> • Laddove sia stato presentato erroneamente un modello Iva TR con un credito chiesto in compensazione di importo superiore a € 5.000 senza apposizione del visto, l'utilizzo in misura inferiore a detto limite non ne inficerà la spettanza. • Nell'eventualità in cui il contribuente decida di compensare l'intero ammontare indicato nel modello, potrà farlo previa presentazione di un modello Iva TR "integrativo" con il visto di conformità, barrando la casella "modifica istanza precedente". </div>
<p>Calcolo del limite</p>	<p>Il limite di € 5.000 "annui" per l'apposizione del visto di conformità deve essere calcolato tenendo conto dei crediti trimestrali chiesti in compensazione nei trimestri precedenti.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p>Pertanto, ipotizzando un credito chiesto in compensazione di € 3.000 nel primo trimestre, è possibile chiedere in compensazione nei trimestri successivi ulteriori crediti fino a € 2.000 senza l'apposizione del visto di conformità. Se, tuttavia, il credito richiesto supera i € 2.000, sull'istanza deve essere apposto il visto, al di là degli effettivi utilizzi dei crediti.</p> </div>

MODELLO F24 AGENZIA ENTRATE

Ris. Ag. Entrate 9.06.2017, n. 68/E

<ul style="list-style-type: none"> • Obbligo utilizzo servizi telematici Agenzia Entrate 	<ul style="list-style-type: none"> • Fermo restando che i soggetti titolari di partita Iva sono tenuti comunque a presentare il modello F24 con modalità telematiche, l'art. 3 del D.L. 50/2017 prevede, per i medesimi soggetti, l'obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate qualora essi intendano compensare, per qualsiasi importo, crediti Iva (annuali o infrannuali), ovvero crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'imposta regionale sulle attività produttive e crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
<ul style="list-style-type: none"> • Elenco codici tributo 	<ul style="list-style-type: none"> • Sono stati individuati i codici tributo il cui utilizzo in compensazione necessita, per i soli soggetti titolari di partita Iva, dell'utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Ris. Ag. Entrate 68/E/2017). <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p>L'obbligo, però, non sussiste qualora, nella medesima delega di pagamento, i codici previsti siano utilizzati in compensazione "verticale" o "interna".</p> </div>

Codice per utilizzo credito Iva in compensazione	Descrizione codice credito	Codici pagamenti compensazione interna
6036	Credito Iva 1° trimestre	6001, 6002, 6003, 6004, 6005, 6006, 6007, 6008, 6009, 6010, 6011, 6012, 6013 (mensili). 6031, 6032, 6033, 6034, 6035 (trimestrali). 6099 (Iva annuale). 6720, 6721, 6722, 6723, 6724, 6725, 6726, 6727 (subfornitura).
6037	Credito Iva 2° trimestre	
6038	Credito Iva 3° trimestre	
6099	Credito Iva dichiarazione annuale	

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

CREDITO MATURATO NEL TRIMESTRE

- La domanda di rimborso infrannuale può essere avanzata **limitatamente** al credito Iva che si è formato durante ogni singolo trimestre.
- L'eventuale **credito** formatosi nei **trimestri precedenti** può essere chiesto a rimborso esclusivamente con la dichiarazione annuale.

Liquidazione Iva periodica

Art. 1
D.M.
23.07.1975

- Per effetto dell'art. 11 del D.P.R. 435/2001, l'obbligo di annotazione della liquidazione sui registri Iva è stato abrogato.
- Il contribuente dovrà tenere conto della richiesta di rimborso o compensazione in sede di determinazione dell'imposta a debito e di compilazione della dichiarazione annuale, tenendo presente, altresì, che il credito richiesto a rimborso non può essere riportato nelle liquidazioni successive.

CONTRIBUENTI CON CONTABILITÀ PRESSO TERZI

- I contribuenti che, avendo affidato a terzi la tenuta della contabilità, hanno optato per l'effettuazione delle liquidazioni periodiche secondo il regime previsto dall'art. 1, c. 3 D.P.R. 100/1998, ai fini della determinazione dell'eccedenza Iva rimborsabile relativa ad un determinato trimestre devono:
 - .. fare riferimento alla differenza tra l'imposta esigibile relativa alle operazioni attive registrate nel trimestre stesso e l'imposta detraibile relativa agli acquisti registrati nel medesimo periodo;
 - .. verificare la presenza dei presupposti individuati dall'art. 30, con riferimento alle predette operazioni.

Esempio

Per il 1° trimestre dell'anno d'imposta, le operazioni da considerare sono costituite dalle operazioni attive e passive **registrate** nei mesi di gennaio, febbraio e marzo.

LIMITE

C.M. 30.04.1993, n. 38, p. 2.7

- Il limite, pari a € **2.582,28** di eccedenza detraibile, è applicabile anche in relazione ai rimborsi infrannuali.

RICHIESTA DI RIMBORSO

- **Nuovo modello Iva TR**
 - I contribuenti che realizzano nel trimestre precedente un'eccedenza di imposta detraibile e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso, ovvero utilizzare tale eccedenza in compensazione sono tenuti a compilare la nuova versione del Modello Iva TR.
- **Modalità di presentazione**
 - Esclusivamente per **via telematica**, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati di cui all'art. 3, c. 2-bis e 3 del D.P.R. 27.07.1998, n. 322.
 - L'Agenzia delle Entrate trasmetterà l'avvenuta ricezione.
- **Irrevocabilità**
 - La presentazione dell'istanza ha carattere irrevocabile. Cass. sent. 24916/2013

Tuttavia, proprio con riferimento al rimborso Iva trimestrale, e conformemente all'orientamento espresso con Ris. Ag. Entrate 99/E/2014, l'Agenzia delle Entrate, con la Circ. Ag. Entrate 35/E/2015, ha confermato che **il contribuente può variare la modalità di utilizzo del credito infrannuale** mediante la presentazione di un nuovo modello, prima dell'invio della dichiarazione annuale Iva relativa allo stesso periodo di imposta, a meno che l'Ufficio non abbia già validato la disposizione di pagamento o il contribuente non abbia già utilizzato il credito in compensazione. Le stesse regole valgono per comunicare ogni altra variazione inerente il rimborso (presupposto per il rimborso, esonero dalla presentazione della garanzia, ecc.).

**STRUTTURA
DEL MODELLO**

Frontespizio	Si indica l'anno d'imposta e il trimestre (valori da 1 a 3) nel quale è maturata l'eccedenza detraibile che si intende chiedere a rimborso e/o utilizzare in compensazione.	
Quadro TA	Operazioni attive.	Si riportano le operazioni attive annotate o da annotare nel registro delle fatture emesse ovvero dei corrispettivi per il trimestre di riferimento.
Quadro TB	Operazioni passive.	Si riportano le operazioni passive riferite al trimestre oggetto di richiesta di rimborso o compensazione.
Quadro TC	Determinazione del credito.	
Quadro TD	Requisiti e dati del credito Iva.	Si barra la casella corrispondente alla fattispecie in base alla quale è richiesto il rimborso o la compensazione.
Quadro TE	Per la richiesta di rimborso o l'utilizzo in compensazione del credito trimestrale di gruppo.	

TERMINI

Periodo di riferimento	Termine ultimo di presentazione
1° trimestre	30.04
2° trimestre	31.07
3° trimestre	31.10

- Qualora il termine cada di sabato o in un giorno festivo, lo stesso deve ritenersi prorogato al 1° giorno feriale successivo.

**AGENZIA ENTRATE
COMPETENTE**

- La domanda di rimborso infrannuale deve essere presentata all'Ufficio delle Entrate (territorialmente competente).
- I rimborsi infrannuali sono liquidati in conto fiscale dall'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio in relazione alla residenza del contribuente, con ordinativo o disposizione di pagamento, e non sono rimborsabili direttamente dal concessionario della riscossione con la procedura semplificata prevista per i rimborsi annuali (relativamente alla richiesta di rimborso non vige il limite di € 700.000).

**ESECUZIONE
DEL RIMBORSO**

- I rimborsi Iva infrannuali dovrebbero essere eseguiti entro il giorno 20 del 2° mese successivo a ciascuno dei primi 3 trimestre solari.

Periodo di riferimento	Giorno di scadenza del pagamento
1° trimestre	20.05
2° trimestre	20.08
3° trimestre	20.11

Art. 1 D.M. 23.07.1975

GARANZIE

• I rimborsi Iva infrannuali sono eseguiti prestando, contestualmente all'esecuzione del rimborso e per una durata pari al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento, una delle garanzie che seguono:

- .. **cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato**, al valore di Borsa;
- .. **fidejussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito**, comprese le casse rurali e artigiane di cui al R.D. n. 1706/1937 (ora banche di credito cooperativo), o **da un'impresa commerciale** che, a giudizio dell'Amministrazione Finanziaria, offra adeguate garanzie di solvibilità (C.M. 28.10.1996, n. 259/E);
- .. **polizza fidejussoria**, rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione.

È possibile cumulare più forme di garanzia.

- L'importo da garantire deve comprendere:
 - .. la somma chiesta a rimborso;
 - .. gli interessi maturati, in misura fissata dall'Amministrazione Finanziaria a partire dal giorno 21 del 2° mese successivo a ciascuno dei primi 3 trimestri solari fino alla data del rilascio della garanzia;
 - .. gli interessi maturati nei 120 giorni successivi alla data di rilascio della garanzia.

C.M. 11.08.1993, n. 19, punto 2.8

CASI PARTICOLARI

• Per le piccole e medie imprese le garanzie possono essere prestate dai consorzi Confidi.

• Imprese così definite secondo i criteri stabiliti dai DD. MM. Industria Commercio ed Artigianato 18.09.1997 e 27.10.1997.
• Le modalità e i criteri di solvibilità per le prestazioni sono stabiliti dal DM 366/1999.

• Per i **gruppi di società con patrimonio superiore a € 258.228.449,50**, la garanzia può essere prestata mediante diretta assunzione della società capogruppo, o controllante, dell'obbligazione di integrale restituzione della somma da rimborsare comprensiva dei relativi interessi.

• I criteri di controllo sono quelli elencati all'art. 2359 C.C..

CESSIONE DELCREDITO

Ris. Ag. Entrate 49/E/2006

• Richiamando la Circolare 6/E/2006, punto 12.4, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che è suscettibile di cessione solo il credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale e non anche quello infrannuale chiesto a rimborso.

**EROGAZIONE
PRIORITARIA**

Entro 3 mesi dalla richiesta

- La casella 1 del rigo TD8 “contribuenti ammessi all’erogazione prioritaria del rimborso” è riservata ai contribuenti che rientrano tra le categorie individuate dai decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, emanati ai sensi del penultimo comma dell’art. 38-bis, per le quali è prevista l’erogazione dei rimborsi in via prioritaria (**entro 3 mesi dalla richiesta**).

Codici da indicare	
1	Riservato ai soggetti che pongono in essere le prestazioni derivanti dai contratti di subappalto rientranti nell’ambito di applicazione della lett. a), del c. 6 dell’art. 17.
2	Riservato ai soggetti che svolgono le attività individuate dal codice ATECOFIN 2004 37.10.1, e cioè i soggetti che svolgono le attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici .
3	Riservato ai soggetti che svolgono le attività individuate dal codice ATECOFIN 2004 27.43.0, e cioè i soggetti che producono zinco, piombo e stagno, nonché i semilavorati degli stessi metalli di base non ferrosi .
4	Riservato ai soggetti che svolgono le attività individuate dal codice ATECOFIN 2004 27.42.0, e cioè i soggetti che producono alluminio e semilavorati .
5	Riservato ai soggetti che svolgono le attività individuate dal codice ATECO 2007 30.30.09, e cioè i soggetti che fabbricano aeromobili, veicoli spaziali e i relativi dispositivi.
6	Riservato ai soggetti che hanno effettuato operazioni nei confronti dei soggetti di cui all’art. 17-ter . L’erogazione prioritaria del rimborso è riconosciuta per un importo non superiore all’ammontare complessivo dell’imposta applicata alle predette operazioni effettuate nel periodo in cui si è determinata l’eccedenza d’imposta detraibile. Tale importo deve essere indicato nel campo 2 “Imposta relativa alle operazioni di cui all’art. 17-ter”.
7	Riservato ai soggetti che svolgono l’attività individuata dal codice ATECO 2007 59.14.00, e cioè i soggetti che esercitano l’attività di proiezione cinematografica .
8	Riservato ai soggetti che effettuano le prestazioni di servizi di cui all’ art. 17, c. 6, lett. a-ter).

Rigo TD8

**CONTRIBUENTI
NON TENUTI
ALLA PRESENTAZIONE
DELLA GARANZIA**

- Il campo 3 del rigo TD8 è riservato ai contribuenti non tenuti alla presentazione della garanzia.

Codici da indicare	
1	Se l’istanza è dotata di visto di conformità o della sottoscrizione da parte dell’organo di controllo e della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesta la presenza delle condizioni individuate dall’art. 38-bis, c. 3, lett. a), b) e c).
2	Se il rimborso è richiesto dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori.
3	Se il rimborso è richiesto dalle società di gestione del risparmio indicate nell’art. 8, de D.L. 351/2001.
4	Se il rimborso è richiesto dai contribuenti che hanno aderito al regime di adempimento collaborativo previsto dagli artt. 3 e seguenti del D. Lgs. 5.08.2015, n. 128.
5	Se il rimborso è richiesto dai contribuenti che hanno applicato gli ISA e, sulla base delle relative risultanze, sono esonerati dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi per un importo non superiore a € 50.000 annui, ai sensi dell’art. 9-bis, c. 11, lett. b) del D.L. 50/2017.

Rigo TD8

AZIENDE VIRTUOSE

Condizioni di esonero dalla garanzia

<ul style="list-style-type: none"> • Visto di conformità 	<ul style="list-style-type: none"> • L'art. 38-bis, c. 3 prevede la possibilità di ottenere i rimborsi di importo superiore a € 30.000 senza prestazione della garanzia presentando l'istanza munita di visto di conformità o della sottoscrizione alternativa da parte dell'organo di controllo e una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali.
<ul style="list-style-type: none"> • Attestazione condizioni patrimoniali 	<ul style="list-style-type: none"> • In particolare, è necessario attestare che: <ul style="list-style-type: none"> a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo di imposta, di oltre il 40%; la consistenza degli immobili iscritti non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo di imposta, di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili; b) non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell'anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale; c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.
<ul style="list-style-type: none"> • Sottoscrizione del riquadro 	<ul style="list-style-type: none"> • Come chiarito dalla circolare 30.12.2014, n. 32 la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è resa mediante la sottoscrizione del riquadro. Si evidenzia che la dichiarazione di atto notorio, debitamente sottoscritta dal contribuente, e la copia del documento d'identità dello stesso, sono ricevute e conservate da chi invia l'istanza ed esibite a richiesta dell'Agenzia delle Entrate. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>La Circ. Ag. Entrate 27.10.2015, n. 35/E ammette la possibilità di rendere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio anche da parte del rappresentante fiscale Iva, nel caso in cui il soggetto titolare del credito sia residente nell'UE o in uno Stato per il quale è in vigore una convenzione internazionale con l'Italia per la produzione dell'atto.</p> </div>
<ul style="list-style-type: none"> • Esclusioni dall'esonero di prestazione della garanzia 	<ul style="list-style-type: none"> • La possibilità di essere esonerati dalla prestazione della garanzia in caso di richiesta di rimborso di crediti Iva superiori a € 30.000 mediante l'apposizione del visto di conformità non è consentita ad alcune particolari categorie di contribuenti, ritenute, evidentemente, a maggiore rischio. Si tratta, segnatamente, delle seguenti categorie: <ul style="list-style-type: none"> .. soggetti passivi che esercitano un'attività d'impresa da meno di 2 anni, diversi dalle imprese start up innovative; .. soggetti passivi ai quali, nei 2 anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore⁽¹⁾: <ul style="list-style-type: none"> . al 10% degli importi dichiarati se questi non superano € 150.000; . al 5% degli importi dichiarati se questi superano € 150.000 ma non superano € 1.500.000; . all'1% degli importi dichiarati, o comunque a € 150.000, se gli importi dichiarati superano € 1.500.000; .. soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività.
<p>Nota⁽¹⁾</p>	<ul style="list-style-type: none"> • L'agenzia, con la Circ. Ag. Entrate 27.10.2015, n. 35/E specifica che, per calcolare la differenza tra imposta dichiarata e accertata: <ul style="list-style-type: none"> .. nel caso di atti di accertamento aventi ad oggetto l'imposta di registro (per la quale non vi è una dichiarazione), deve farsi riferimento alla differenza tra l'imposta complessiva che risulta in base all'atto (pari a zero nell'ipotesi di omessa registrazione) e la maggiore imposta accertata; .. nel caso in cui l'accertamento riqualifichi come reddito soggetto a tassazione ordinaria il reddito originariamente sottoposto a imposta sostitutiva o a tassazione separata, deve tenersi in considerazione quanto già dichiarato dal contribuente a titolo di imposta sostitutiva o di tassazione separata; .. nel caso di importi definiti mediante accertamento con adesione o conciliazione giudiziale, deve farsi riferimento agli importi rideterminati e non a quelli originariamente accertati.

Art. 38-bis c. 3 D.P.R. 633/1972

**AZIENDE
VIRTUOSE
(segue)**

• **Limiti
al rimborso**

- L'ammontare dei rimborsi erogabili si ritiene debba essere considerato al netto dei rimborsi corrisposti senza prestazione di garanzia (ex art. 21 D.M. 28.12.1993, n. 567) nello stesso periodo.

Nota bene	Non devono essere prestate specifiche garanzie per l'erogazione dei rimborsi di importo non superiore al 10% dei versamenti eseguiti nei 2 anni precedenti la data della richiesta e registrati nel conto fiscale, esclusi i versamenti relativi ad iscrizioni a ruolo ed i rimborsi già erogati.	D.M. 28.12.1993, n. 567
------------------	---	-------------------------------

• **Esclusione**

- Le disposizioni di favore dettate per le aziende virtuose non sono applicabili in caso di richiesta di rimborso dell'imposta sull'acquisto di beni ammortizzabili.

Circ. Ag.
Entrate
26.01.2001,
n. 8/E, par. 3.2

**VISTO
DI CONFORMITÀ**

- Il riquadro deve essere compilato per apporre il visto di conformità ed è riservato al responsabile del CAF o al professionista che lo rilascia.
- Negli spazi appositi vanno riportati il codice fiscale del responsabile del CAF e quello relativo allo stesso CAF, ovvero va riportato il codice fiscale del professionista. Il responsabile dell'assistenza fiscale del CAF o il professionista deve inoltre apporre la propria firma che attesta il rilascio del visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 241/1997.

**SOTTOSCRIZIONE
ORGANO
DI CONTROLLO**

- Il riquadro è riservato ai soggetti che possono in alternativa all'apposizione del visto di conformità far sottoscrivere l'istanza dall'organo incaricato ad effettuare il controllo contabile.
- Con la sottoscrizione dell'istanza da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile viene attestata l'esecuzione dei controlli di cui all'art. 2, c. 2 del decreto 164/1999.
- Si evidenzia che l'infedele attestazione dell'esecuzione dei controlli comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 39, c. 1, lett. a), primo periodo del D. Lgs. 9.07.1997, n. 241, e, in caso di ripetute violazioni o di violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l'adozione di ulteriori provvedimenti.

- Negli appositi campi devono essere indicati:
 - .. dal revisore contabile iscritto nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle finanze, nella casella Soggetto, il **codice 1**;
 - .. dal responsabile della revisione (ad esempio il socio o l'amministratore) se trattasi di società di revisione iscritta nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle finanze, nella casella Soggetto, il codice 2. Occorre compilare, inoltre, un distinto campo nel quale indicare il codice fiscale della società di revisione, avendo cura di riportare nella casella Soggetto il **codice 3** senza compilare il campo firma;
 - .. dal collegio sindacale nella casella Soggetto, per ciascun membro, il **codice 4**.
- Il soggetto che effettua il controllo contabile deve, inoltre, indicare il proprio codice fiscale.

IVA DI GRUPPO

- Le società controllanti che si avvalgono della liquidazione di gruppo possono chiedere il rimborso infrannuale dei crediti, risultanti dalle annotazioni riepilogative, trasferiti dalle società in possesso dei requisiti suddetti, o, in alternativa, utilizzarli in compensazione, come previsto dall'art. 8 del D.P.R. 542/1999.

**APPLICAZIONE
SEPARATA IMPOSTA**

- I contribuenti che, per obbligo o per opzione, applicano separatamente l'imposta per le diverse attività esercitate, devono presentare un unico modello riepilogativo dei dati relativi a tutte le attività, barrando la casella "contabilità separate".

INTEGRAZIONE E RETTIFICA DEL MODELLO PRESENTATO

Ris. Ag. Entrate 82/E/2018

- L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
 - .. è possibile integrare ovvero rettificare il modello Iva TR entro il 30.04 di ogni anno - o comunque, entro il diverso termine di scadenza di invio della dichiarazione Iva annuale - al fine di integrare/modificare elementi (quali, ad esempio, la richiesta di esonero dalla produzione della garanzia fideiussoria, l'apposizione del visto di conformità, l'attestazione dei requisiti contributivi e patrimoniali) che non incidono sulla destinazione e/o ammontare del credito infrannuale, ovviamente sempre che l'eccedenza Iva non sia già stata rimborsata ovvero compensata. In tali casi non risulta necessario presentare una dichiarazione annuale Iva "sostitutiva nei termini", in quanto gli elementi modificati non incidono sul contenuto della dichiarazione annuale;
 - .. l'integrazione/correzione degli elementi in esame non costituisce errore soggetto a sanzione. Invece, nei casi in cui si sia proceduto a utilizzare in compensazione il credito infrannuale in presenza di un modello TR Iva carente del visto di conformità, tornerà applicabile la sanzione di cui all'art. 13, c. 4 del D. Lgs. 18.12.1997, n. 471 (sanzione pari al 30% dell'imposta), fermo restando la possibilità di avvalersi della riduzione delle sanzioni con l'utilizzo del ravvedimento operoso.

Esempio n. 1

Modello Iva TR

Periodo di riferimento	Anno 2 0 1 9		Trimestre 2		
Casi particolari di compilazione	Regimi particolari <input type="checkbox"/>	Contabilità separate <input type="checkbox"/>	Richiesta presentata da ente o società controllante per l'IVA di gruppo <input type="checkbox"/>	Correttiva nei termini <input type="checkbox"/>	Modifica istanza precedente <input type="checkbox"/>
DATI DEL CONTRIBUENTE	Partita IVA 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9		Codice attività 0 1 4 1 2		Natura giuridica 0 4
	Cognome o denominazione o ragione sociale Alfa S.p.A.		Nome		Sesso (barrare la relativa casella) M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>
	Data di nascita giorno mese anno 1 05 1970	Comune (o Stato estero) di nascita Brescia		Provincia (sigla) BS	
	Indirizzo di posta elettronica amministrazione@alfa.it		TELEFONO O CELLULARE prefisso numero 030 202020	FAX numero	
DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE (rappresentante, curatore fallimentare, erede ecc.)	Codice fiscale del sottoscrittore R S S M R A 7 0 E 0 1 B 1 5 7 1		Codice carica 1	Codice fiscale società dichiarante	
	Cognome Rossi		Nome Mario		Sesso (barrare la relativa casella) M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>
	Data di nascita giorno mese anno 1 05 1970	Comune (o Stato estero) di nascita Brescia		Provincia (sigla) BS	
SOTTOSCRIZIONE	Numero moduli allegati (riservato a ente o società controllante)		Firma Mario Rossi		
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'incaricato				
	Soggetto che ha predisposto l'istanza <input type="checkbox"/>				
Riservato all'incaricato	Data dell'impegno giorno mese anno 20 07 2019	FIRMA DELL'INCARICATO			

Esempio n. 1 (segue)

Quadri TA - TB - TC

Dati	• Cessioni imponibili Iva 10%	€	550.000
	• Cessioni imponibili Iva 22%	€	150.000 (di cui € 80.000 cessioni di beni ammortizzabili).
	• Cessioni intracomunitarie	€	200.000
	• Esportazioni	€	50.000
	• Acquisti imponibili Iva 22%	€	680.000



CODICE FISCALE

0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

QUADRI TA - TB - TC
OPERAZIONI ATTIVE - OPERAZIONI PASSIVE - DETERMINAZIONE DEL CREDITO

Mod. N.

QUADRO TA
OPERAZIONI ATTIVE

	1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA
TA1			2		
TA2			4		
TA3			5		
TA4			7,3		
TA5			7,5		
TA6	Operazioni per le quali si è verificata l'esigibilità dell'imposta, distinte per aliquota o per percentuale di compensazione		7,65		
TA7			7,95		
TA8			8,3		
TA9			8,5		
TA10			8,8		
TA11		550.000 00	10		55.000 00
TA12			12,3		
TA13		150.000 00	22		33.000 00
TA20	Operazioni imponibili effettuate senza addebito d'imposta in base a particolari disposizioni				
TA21	Operazioni effettuate ai sensi dell'articolo 17-ter				
TA22	TOTALE (col. 1, somma dei righe da TA1 a TA21; col. 2, somma dei righe da TA1 a TA13)	700.000 00			88.000 00
TA23	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)			1	
	di cui differenze di imposta			2	
TA24	TOTALE (TA22 col. 2 ± TA23 campo 1)				88.000 00
TA30	Operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9, operazioni assimilate nonché operazioni intracomunitarie	250.000 00			
TA31	Altre operazioni				
TA32	TOTALE (somma dei righe TA22 col. 1, TA30 e TA31)	950.000 00			
TA33	Cessioni di beni ammortizzabili imponibili	80.000 00			17.600 00

QUADRO TB
OPERAZIONI PASSIVE

	1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA
TB1			2		
TB2			4		
TB3			5		
TB4			7,3		
TB5	Acquisti e importazioni imponibili per i quali è stato esercitato il diritto alla detrazione, distinti per aliquota d'imposta o per percentuale di compensazione		7,5		
TB6			7,65		
TB7			7,95		
TB8			8,3		
TB9			8,5		
TB10			8,8		
TB11			10		
TB12			12,3		
TB13		680.000 00	22		149.600 00
TB20	TOTALE (somma dei righe da TB1 a TB13)	680.000 00			149.600 00
TB21	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)			1	
	di cui differenze di imposta			2	
TB22	TOTALE (TB20 col. 2 ± TB21 campo 1)				149.600 00
TB30	Acquisti e importazioni imponibili per i quali non è ammessa la detrazione dell'imposta				
TB31	Percentuale di detrazione				1 0 0 %
TB32	IMPOSTA AMMESSA IN DETRAZIONE				149.600 00
TB33	Acquisti di beni ammortizzabili imponibili				

QUADRO TC
DETERMINAZIONE DEL CREDITO

	1	DEBITI		2	CREDITI
TC1	IVA sulle operazioni imponibili (da rigo TA24)	88.000 00			
TC2	IVA dovuta per particolari tipologie di operazioni dal cessionario o committente				
TC3	IVA a debito (somma dei righe TC1 e TC2)	88.000 00			
TC4	IVA ammessa in detrazione (da rigo TB32)				149.600 00
TC5	IVA detraibile da parte dei produttori agricoli (art. 34, comma 9)				
TC6	IVA detraibile (somma dei righe TC4 e TC5)				149.600 00
TC7	IMPOSTA A CREDITO (rigo TC6 - rigo TC3)				61.600 00

Esempio n. 2

Quadro TD

QUADRO TD SEZIONE 1 Sussistenza dei presupposti	TD1	ALIQUOTA MEDIA	Aliquota media operazioni attive ¹	%	Aliquota media operazioni passive ²	%	
	TD2	<input checked="" type="checkbox"/>	OPERAZIONI NON IMPONIBILI	Percentuale delle operazioni effettuate			2,6 %
	TD3		BENI AMMORTIZZABILI				
	TD4		SOGGETTI NON RESIDENTI				
	TD5		OPERAZIONI NON SOGGETTE	TA30 : TA32 x 100			
SEZIONE 2 Rimborso e/o compensazione	TD6	IMPORTO DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO				40.000	0 0
	TD7	IMPORTO DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE				21.600	0 0
Erogazione prioritaria ¹		Imposta relativa alle operazioni ²		Esonero garanzia ³			1
Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi							
Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenti condizioni previste dall'articolo 38-bis, terzo comma, lettere a), b) e c):							
<input checked="" type="checkbox"/>	a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;						
<input checked="" type="checkbox"/>	b) non risultano cedute nell'anno precedente la richiesta azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;						
<input checked="" type="checkbox"/>	c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.						
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.				FIRMA	Mario Rossi		
Visto di conformità							
TD8	Codice fiscale del responsabile del C.A.F.		Codice fiscale del C.A.F.				
	Codice fiscale del professionista		VRDLN70A01F205H				
Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 241/1997				FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA	Alessandro Verdi		
... omissis ...							

Termini di presentazione	I trimestre	30.04	II trimestre	31.07	III trimestre	31.10
---------------------------------	-------------	-------	--------------	-------	---------------	-------

Esempio n. 3

Compilazione modello F24 - Credito Iva art. 38-bis, c. 2 D.P.R. 633/1972 1° trimestre

SEZIONE ERARIO							
	codice tributo	rateazione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati		
IMPOSTE DIRETTE - IVA	6036		2019		6.000,00		
RITENUTE ALLA FONTE							
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI							
codice ufficio	codice atto					+/-	SALDO (A-B)
TOTALE A					B	6.000,00	6.000,00

LINEE GUIDA DELL'AGENZIA

**OBIETTIVI
DELL'AZIONE
AMMINISTRATIVA**

Circ. Ag. Entrate n. 5/E/2014

- **Attività istruttorie**
 - L'Agenzia delle Entrate ritiene necessario graduare le attività istruttorie svolte dagli uffici per verificare la spettanza dei rimborsi in funzione di un'analisi della pericolosità dell'operazione di rimborso.
 - Pertanto, ha predisposto delle linee guida per una razionalizzazione delle attività istruttorie sui rimborsi Iva, richiesti con la dichiarazione annuale ovvero con il modello Iva TR.
- **Lavorazione dei rimborsi**
 - A tal fine prevede:
 - .. **l'elaborazione automatizzata** di una proposta del livello di rischio (risk score) per ogni richiesta di rimborso presentata;
 - .. la standardizzazione e la riduzione dei **documenti** da richiedere al contribuente;
 - .. la **graduazione dell'attività di controllo preliminare** al pagamento del rimborso in relazione al livello di rischio.

**LIVELLO
DI RISCHIO**

Circ. Ag. Entrate n. 5/E/2014

- **Informazioni**
 - Nell'ambito dell'attività istruttoria sulle richieste di rimborso relative all'Iva gli uffici tengono conto del livello di rischio (risk score) proposto dall'applicazione informatica denominata "Analisi del rischio Iva", che reperisce le informazioni già disponibili nel sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate.
 - Gli uffici effettueranno eventuali approfondimenti, in presenza di elementi non rilevabili dai sistemi informativi, nonché sulla base della specifica conoscenza del soggetto richiedente o del territorio di riferimento.
- **Parametri**
 - Continuità aziendale.
 - Tipologia di attività svolta.
 - Natura giuridica del contribuente.
 - Regolarità delle dichiarazioni e dei versamenti in un arco temporale definito.
 - Assenza di accertamenti e verifiche in un arco temporale definito.
 - Assenza di carichi pendenti.
 - Coerenza degli importi richiesti a rimborso e dei presupposti in un arco temporale definito.
 - Assenza di frodi e violazioni penali tributarie.
 - "Conoscenza" del soggetto da parte dell'ufficio, in quanto fisiologicamente a credito.
- **Classi di rischio dei rimborsi**
 - La valutazione dei citati elementi di rischio è finalizzata a suddividere i rimborsi in classi di rischio (alto, medio e basso), al fine di diversificare l'attività istruttoria sul rimborso, con particolare riguardo alla documentazione da richiedere al contribuente e alla tempistica delle verifiche rispetto alla fase di pagamento del rimborso stesso.
- **Imprese di grande dimensione**
 - L'analisi del rischio non si applica ai rimborsi richiesti dalle imprese di più rilevante dimensione, in quanto già destinatarie dell'attività di "tutoraggio".

Art. 27
D.L.
185/2008

CONTROLLI

- Gli uffici, in considerazione dell'elevarsi del livello di rischio dei rimborsi, diversificano le richieste di documentazione e i controlli da effettuare prima dell'erogazione.
- In sostanza, nei confronti dei contribuenti cui risulta attribuito un livello più elevato di rischio, sono effettuati controlli più stringenti rispetto a quelli svolti nei confronti dei soggetti cui è attribuito un più basso livello di rischio, per i quali non si ravvisa la necessità di subordinare la liquidazione del rimborso all'effettuazione di tutti i controlli.